



REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE

(delibera del Consiglio di Istituto n. 136 del 17/05/2024)

AI SENSI

del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

Art. 1 Principi ed ambiti di applicazione

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal D.I. n. 129/2018 e dalla normativa vigente.

2. L'istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti.

3. L'attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.

Art. 2 Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. Ai sensi del D.I. n.129/2018:

- a) vige il divieto di stipula di contratti aleatori e operazioni finanziarie speculative (art. 43, comma 2, D.I. n. 129/2018);
- b) è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

- c) le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro;
- d) le istituzioni scolastiche, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali;
- e) le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o eredità;
- f) nell'ambito della propria autonomia negoziale, le istituzioni scolastiche possono seguire le linee guida e gli schemi di atti di gara predisposti dal Ministero (quaderni, linee guida ANAC);
- g) le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

2. Il Dirigente Scolastico:

- a) svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 D.I. n. 129/2018. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.;
- b) può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 D.I. n. 129/2018;
- c) chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d'istituto, ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018, in ordine:
 - all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

- alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Art. 3 Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro (D.Lgs. 36/2023)

1. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dall'art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le sotto riportate modalità:

- AFFIDAMENTO DIRETTO per acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.
- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fino alla soglia di rilevanza europea e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea.

Art. 4 - Responsabile unico del progetto (RUP)

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto l'Istituto nomina nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (di seguito, RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

2. Il RUP è di regola individuato nel Dirigente Scolastico. Può essere nominato RUP anche un diverso funzionario (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o personale del ruolo amministrativo, anche a tempo determinato), in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni nonché nel rispetto dei seguenti requisiti fissati dall'Allegato I.2 del Codice. In particolare:

- a) deve trattarsi di soggetto che non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art.35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Dirigente Scolastico.
- c) deve essere rispettato ogni altro requisito previsto per il RUP all'Allegato I.2 del Codice, fra cui i requisiti di professionalità di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 del Codice.

3. Non si fa luogo a nomina di un RUP diverso dal Dirigente Scolastico se non a seguito di individuazione mediante procedura selettiva interna.

4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

5. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dall'Allegato I.2 del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

6. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 34, del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

7. Il RUP esercita tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e in particolare dall'Allegato I.2 del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

8. Per le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e per gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi innovativi, il Direttore dell'esecuzione può essere individuato nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, se in possesso di adeguata qualificazione.

9. In assenza di nomina di diverso soggetto, il RUP esercita anche le funzioni del Direttore dell'esecuzione.

10. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

11. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

12. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP.

Art.5 - Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale l'Istituto manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o decidono di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La decisione a contrarre deve contenere:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore, in particolare di essere in possesso di «documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante» (artt. 50 e 100 del D.lgs. 36/2023);
- e) il possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale (ai sensi art. 94 e successivi D.lgs 36/2023);
- f) nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecniche professionali (di cui art. 100 e successivi del D.lgs 36/2023), ove richiesti.

4. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la decisione a contrarre contiene, almeno:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- f) nonché le principali condizioni contrattuali.

Art. 6 - Attività istruttoria

1. In seguito all'acquisizione della decisione a contrarre, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal DS e di cui al presente Regolamento.

2. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico, previa determina a contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e Delle Finanze.

3. Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, o su altra piattaforma elettronica certificata, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto, selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore.

Art. 7 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti, possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità (Art. 47, DI 129/2018).

Art. 8 - Principio di rotazione

1. L'affidamento diretto deve rispettare il principio di rotazione degli affidamenti, contenuto nell'art.49 del D.lgs 36/2023.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. Il suddetto principio, in base al nuovo Codice dei Contratti Pubblici pone le condizioni per una serie di possibili deroghe e disapplicazioni:

- a) in caso di affidamento (allo stesso operatore economico) per un settore merceologico diverso dal precedente: ad esempio fornitura di attrezzature informatiche e successiva fornitura di arredi;
- b) in caso di diversa fascia economica, eventualmente individuata dalla stazione appaltante;

- c) in casi motivati (struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto);
- d) nel caso di affidamento diretto per importi inferiori a 5.000,00 (cinquemila euro).

Art. 9 – Deroga all’obbligo di rotazione nell’ambito delle fasce

1. Fermo restando quanto già disposto dall’art. 49 comma 6, nell’ambito delle fasce di cui all’art. 5 del presente Regolamento, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, derogando al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 49 comma 4 del D. Lgs 36/2023, nei casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

2. In ogni caso, ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti e non alternativi tra loro. A tale riguardo l’Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, è tenuta ad illustrare le ragioni specifiche che hanno condotto a tale scelta e le motivazioni per cui non risultano percorribili alternative differenti.

3. Stante all’eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma non è ammesso, in quanto non coerente con le disposizioni di cui all’art. 49 comma 4 del D. Lgs 36/2023, l’affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contatto e della medesima fascia di cui all’art. 5 del presente Regolamento fondato esclusivamente sull’esigenza dell’urgenza.

4. Il principio di rotazione, stante all’art. 49 comma 5 del Codice, non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice.

Art. 10 – Modalità di Controlli sul possesso dei requisiti e stipula

1. La modalità di controlli sul possesso dei requisiti è specificamente illustrato all’art. 3 del “Regolamento sul controllo delle autocertificazioni” dell’IC di Villa d’Almè.

Art. 11 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

1. L’Istituzione scolastica assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Art. 12 - Termini di aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applicano ai contratti inferiori alle soglie di rilevanza europea.

Art. 13 - La stipula del contratto

1. Secondo l'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

2. La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, avviene «mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato» (art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023).

Art. 14 - Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 140.000 euro, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione (art. 38 ALLEGATO II.14).

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni: nel caso di lavori o prestazioni di particolare complessità il termine può essere elevato sino ad un anno.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, se riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

5. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.

6. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

7. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

8. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità, tra gli altri, a:

- a. dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta, per i dipendenti in servizio, oppure è stata svolta l'attività di servizio, per quelli in quiescenza;
- b. coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- c. coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 36/2023 e dalle ulteriori previsioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale nelle sezioni "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti".